

Reggio Emilia, 04/12/2008.

CIRCOLARE RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il cosiddetto decreto “anti crisi” (D.L. 185/2008, già pubblicato sul nostro sito) ha modificato, come sapete, anche la disciplina del ravvedimento operoso rendendola più “leggra” per il Contribuente che si ravveda delle violazioni non ancora contestate, anche solo con un avviso bonario.

Le modifiche al ravvedimento sono in sintesi le seguenti:

1. **OMESSI VERSAMENTI**: la sanzione per il pagamento delle imposte entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine, scende dal 3,75 al 2,5%.
2. **INFEDELE DICHIARAZIONE**: la sanzione per sanare l'infedele dichiarazione scende dal 20 al 10%. La sanzione per l'omesso versamento sanato entro l'anno successivo, passa dal 6 al 3%.
3. **OMESSA DICHIARAZIONE**: la sanzione ridotta per la sanatoria, passa da un ottavo ad un dodicesimo del minimo. In pratica si passa da 32 a 21,5 Euro per ogni dichiarazione.
4. **AVVISI BONARI**: nulla viene modificato in termini di applicazione delle sanzioni per gli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e dal controllo formale delle stesse.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 29 novembre scorso, comprenderanno anche le violazioni già commesse, ma non ancora contestate.

Ciò ovviamente varrà anche nel caso di minori e/o omessi versamenti degli acconti di imposta, sempre che non siano già stati contestati.

Sul nostro sito (www.fulviochiari.com) alla voce **CIRCOLARI**, troverete anche la versione “pdf” di questo documento.

Come al solito lo studio è a completa disposizione per ogni necessità.

Ci è grata l'occasione per porgere cordiali saluti.



Dott. FULVIO CHIARI
COMMERCIALISTA